



COMUNE di SALEMI

Provincia di Trapani

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI -ICI-

Approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale N° 99 del 28/12/1998.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1 Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 e nel rispetto dei principi fissati dal comma 1 dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 Dicembre 1997 n° 446, detta norma antielusive, semplificative e di equità fiscale in materia di ICI. Disciplina, altresì, le procedure di liquidazione e di accertamento dell'imposta e dispone in materia di riscossione.

2 Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 30 Dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 Presupposto dell'imposta

1 Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli - così come definiti nei successivi articoli di questo titolo - siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Articolo 3 Definizione di fabbricato

1 Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.

2 Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

3 In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Articolo 4 Definizione di area fabbricabile

1 Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo d'imposta. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.

2 Sono altresì considerate edificabili:

a) le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizioni di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 Agosto 1978, n. 457;

b) in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dall'art. 5 - bis del decreto legge 11 Luglio 1992, n. 333, agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;

3 Non sono considerate edificabili:

a) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;

b) i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 Gennaio 1963, n. 9. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° Gennaio dell'anno successivo.

TITOLO II SOGGETTI DELL'IMPOSTA

Articolo 5 Soggetti passivi

1 Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2 Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo Gennaio dell'anno successivo a quello in corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

3 L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

TITOLO III BASE IMPONIBILE

Articolo 6 Base imponibile

1 La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 1, determinato a norma di questo titolo.

Articolo 7 Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto

- 1** Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° Gennaio dell'anno di imposizione ed aumentati del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
- 34 volte, per i fabbricati iscritti un categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
 - 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale);
 - 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria), B (immobili per uso di alloggi collettivi) e C (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dei precedenti.

Articolo 8 Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico

1 Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° Giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di 100 volte.

Articolo 9 Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

1 Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote d'ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministero delle finanze.

2 In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle finanze del 19 Aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.

3 In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Articolo 10 Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto

1 Per i fabbricati, diversi da quelli indicati negli articoli precedenti, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il

valore è determinato con riferimento alla rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 Aprile 1994, n. 701.

2 - In mancanza della rendita proposta a norma del comma precedente, il valore è determinato sulla base della rendita catastale ai fabbricati similari già iscritti.

Articolo 11

- Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili.

1 Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelle stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento.


2 La tabella di cui al comma 1 può essere modificata periodicamente con deliberazione della giunta comunale, avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione.

3 I valori delle aree fabbricabili dichiarati in misura non inferiori a quelli determinati a norma del comma precedente non sono soggetti ad accertamento in rettifica

Articolo 12

Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero edilizio

1 In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere C), D) ed E), della legge 5 Agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

(1) Annullato dal CO.R.E.CO. Palermo con
Dec. n° 2412/849 del 25-03-1999. 

TITOLO IV DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL' IMPOSTA RIDUZIONI E DETRAZIONI

Articolo 13 Determinazione delle aliquote

- 1 L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo, salvo diverse disposizioni di legge
- 2 Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille.

Articolo 14 Diversificazione tariffaria

- 1 Fermo quanto stabilito dall'art. 20 comma 3 del presente regolamento l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati.
- 2 La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche limitatamente alle categorie dei soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale individuate con deliberazione del consiglio comunale.

Articolo 15 Determinazione dell'imposta

- 1 L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nel Comune nel periodo d'imposta.

Articolo 16 Riduzione per i fabbricati inagibili

- 1 L'imposta è ridotta del 50% per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- 2 Per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- 3 L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
- 4 In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l'inagibilità o inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 Gennaio 1968, n.15.
- 5 Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

Articolo 17 Nozione di abitazione principale

- 1 Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.

Articolo 18 Unità Immobiliari Equiparate All'abitazione principale

- 1 Sono equiparate alle abitazioni principali:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
 - b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

- c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.
- d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non siano locate.
- e) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.

2 Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito:

- a) ai parenti in linea retta fino al terzo grado
 - b) al coniuge, ancorché separato o divorziato
 - c) agli affini entro il secondo grado (suoceri; generi e nuore; cognati).
- a condizioni che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza

3 Il superiore beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione prevista al comma precedente e viene concesso a seguito di istanza prodotta dal richiedente su modulo predisposto dal Comune.

Articolo 19

- Locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale.

1 Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2 Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

3 Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n.504 del 30 Dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4 Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alla cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principali dei soci assegnatari.

Articolo 20

Detrazione per l'abitazione principale

1 Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2 Con la deliberazione di cui all'articolo 14 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino a 500.000 lire, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3 L'importo della detrazione può essere elevato anche oltre 500.000 lire, e fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. In tal caso, tuttavia, l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente non può essere deliberata in misura superiore a quella ordinaria.

4 La facoltà di aumentare la detrazione a norma dei precedenti commi 2 e 3 può essere

esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico - sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale.
Se la delibera non è adottata entro il 31 ottobre , si applica la detrazione deliberata nell'anno precedente.

Articolo 21

Esenzione per immobili non destinati a compiti istituzionali.

1 L'esenzione prevista dall'art. 7 del Decreto legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992 è estesa anche agli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

2. Sono esenti anche.

- a) i fabbricati e le aree di risulta ricadenti nelle zone di trasferimento a seguito degli eventi sismici del Gennaio 1968, , ancorché non acquisiti dal demanio comunale.
- b) Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art.10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,n.460.

Le persone fisiche residenti nel territorio comunale in disagiate condizioni economiche e sociali che occupano a scopo abitativo unità immobiliari classificate in categoria catastale "A6" (abitazioni ultra popolari) e in possesso dei requisiti stabiliti con delibera dal Consiglio Comunale

TITOLO V

- LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

Articolo 22

Liquidazione dell'imposta.

1 Per le annualità d'imposta 1998 e successive viene soppresso l'obbligo da parte del Comune delle operazioni di liquidazione consistenti nel controllo formale delle dichiarazioni e delle denunce presentate ai sensi dell'art. 10 del Decreto legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992, nonché nella verifica dei versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo.

2 A decorrere dall'anno d'imposta di cui al comma 1 viene meno l'obbligo da parte del contribuente di effettuare dichiarazioni o denunce di variazione come previste dall'art. 10 del citato decreto legislativo.

3 Per gli anni precedenti a quelli di cui al comma 1 l'attività di liquidazione viene soppressa.

Articolo 23

Obbligo di comunicazione di acquisti, cessazioni, modificazioni di soggettività passiva.

1 I soggetti passivi hanno l'obbligo di comunicare su apposito modulo predisposto da Comune la costituzione, la cessazione e la modificazione della soggettività passiva, entro 120 giorni dall'evento, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata. La comunicazione effettuata dopo tale termine si considera omessa.

2 E' in facoltà della Giunta di approvare, su proposta del funzionario responsabile all'applicazione del tributo il modello per la comunicazione di cui al comma precedente, ma sono valide anche le comunicazioni redatte senza l'impiego del modello, sempre che contengano tutti i dati necessari.

3 Le comunicazioni devono essere sottoscritte dal soggetto passivo e possono essere spedite per lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, ovvero presentate al Comune che è tenuto a rilasciare ricevuta. In caso di mancata sottoscrizione della comunicazione il Comune invita l'interessato a regolarizzarla.

4 Il funzionario responsabile dell'applicazione del tributo può ricordare alla cittadinanza l'adempimento previsto da questo articolo attraverso qualsiasi forma di informazione.

5 Nel caso di contitolarietà, su un medesimo immobile, dei diritti reali da parte di più soggetti, la comunicazione fatta da uno dei titolari libera gli altri.

Articolo 24

Sanzione per omessa comunicazione.

1 Per l'omessa comunicazione prevista dall'art. 23 si applica la sanzione di £. 200.000 a £. 1.000.000 per ogni singola unità immobiliare interessata.

Articolo 25

Termine per la notifica degli avvisi di accertamento.

1 L'avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento deve essere notificato al contribuente anche a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

Articolo 26

Azioni di controllo.

1 L'attività di accertamento viene effettuata secondo criteri selettivi, stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale, sulla base della capacità operativa dell'Ufficio Tributi, che decide le categorie di immobili o di contribuenti da assoggettare a verifica fiscale.

Articolo 27
Accertamento con adesione

1 L'accertamento dell'ICI può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 Giugno 1997, n. 218, come recepito dall'apposito regolamento comunale.

TITOLO VI

RISCOSSIONE

Articolo 28

Pagamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta da parte di più contitolari

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.
2. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 29

Modalità di effettuazione dei versamenti conseguiti ad accertamenti.

1. I versamenti conseguenti ad accertamenti emessi dal Comune saranno effettuati dal contribuente nel seguente modo:
 - a - su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune;
 - b - direttamente presso la Tesoreria del Comune;

ARTICOLO 30

Differimento o rateizzazione dei versamenti.

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima. (1)

2. Il Sindaco può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempita.

ARTICOLO 31

Rimborso dell'imposta per dichiarata inedificabilità di aree.

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f, del Decreto legislativo n. 446 del 15 Dicembre 1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso è che:

- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;

2. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del Decreto legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992. Il rimborso compete per un periodo non eccedente i 5 anni.

(1) Annullato dal Co. R.E. Co. Palermo

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 32
Entrata in vigore del regolamento

1 Ove non diversamente disposto, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione.

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)**

INDICE

**TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Articolo 2 Presupposto dell'imposta

Articolo 3 Definizione di fabbricato

Articolo 4 Definizione di area fabbricabile

**TITOLO II
SOGGETTI DELL'IMPOSTA**

Articolo 5 Soggetti passivi

**TITOLO III
BASE IMPONIBILE**

Articolo 6 Base imponibile

Articolo 7 Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto

Articolo 8 Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico

Articolo 9 Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

Articolo 10 Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto

Articolo 11 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili.

Articolo 12 Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero edilizio

**TITOLO IV
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA
RIDUZIONI E DETRAZIONI**

Articolo 13 Determinazione delle aliquote

Articolo 14 Diversificazione tariffaria

Articolo 15 Determinazione dell'imposta

Articolo 16 Riduzione per i fabbricati inagibili

Articolo 17 Nozione di abitazione principale

Articolo 18 Unità Immobiliari Equiparate All'abitazione principale

Articolo 19 - Locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale.

Articolo 20 Detrazione per l'abitazione principale

Articolo 21 Esenzione per immobili non destinati a compiti istituzionali.

TITOLO V LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

Articolo 22 Liquidazione dell'imposta.

Articolo 23 Obbligo di comunicazione di acquisti, cessazioni, modificazioni di soggettività passiva.

Articolo 24 Sanzione per omessa comunicazione.

Articolo 25 Termine per la notifica degli avvisi di accertamento.

Articolo 26 Azioni di controllo.

Articolo 27 Accertamento con adesione.

TITOLO VI RISCOSSIONE

Articolo 28 Pagamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta da parte di più contitolari

Articolo 29 Modalità di effettuazione dei versamenti conseguiti ad accertamenti.

Articolo 30 Differimento o rateizzazione dei versamenti.

Articolo 31 Rimborso dell'imposta per dichiarata inedificabilità di aree.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 Entrata in vigore del regolamento